



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2010/0232(COD)

1.3.2011

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario
(COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

Relatore per parere: Sebastian Valentin Bodu

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 ("direttiva sui conglomerati finanziari" o "FICOD") ha introdotto la vigilanza supplementare e consolidata dei gruppi finanziari. L'obiettivo di tale vigilanza supplementare era di tenere sotto controllo i potenziali rischi derivanti dal doppio computo (ossia l'utilizzo multiplo del medesimo capitale) e i cosiddetti rischi di gruppo, ovvero il rischio di contagio, la complessità della gestione, la concentrazione e i conflitti di interesse, che potrebbero determinarsi quando il gruppo è autorizzato ad operare in diversi settori finanziari.

Mentre le direttive relative al settore bancario e assicurativo sono intese a costituire riserve di capitale sufficienti per tutelare i clienti e i detentori di polizze assicurative, la FICOD disciplina la vigilanza supplementare sui rischi di gruppo.

L'obiettivo principale della proposta in esame è di garantire un'adeguata vigilanza supplementare, ossia di colmare le lacune involontarie che si sono create nella vigilanza supplementare a causa delle definizioni contenute nelle direttive settoriali, segnatamente nella direttiva sui requisiti patrimoniali e nelle direttive sulle assicurazioni. Poiché la vigilanza consolidata/di gruppo nelle direttive settoriali si applica esclusivamente a società di partecipazione finanziaria/assicurativa e le disposizioni settoriali non si riferiscono a società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione finanziaria/assicurativa che modifica la propria struttura e si trasforma in una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta solo a vigilanza supplementare ai sensi della FICOD, mentre viene meno la vigilanza consolidata/di gruppo al livello dell'ultima impresa madre. Di conseguenza, le autorità di vigilanza devono scegliere (applicando o meno una deroga nel determinare se un gruppo è un conglomerato finanziario) se continuare a classificare le società come società di partecipazione finanziaria/assicurativa per mantenere la vigilanza consolidata/di gruppo, o se applicare "solo" la vigilanza supplementare ai sensi della FICOD.

La FICOD integra la direttiva sui requisiti patrimoniali e le direttive sulle assicurazioni per quanto concerne la vigilanza supplementare ai vertici di un gruppo. A tale proposito, essa contiene anche disposizioni concernenti il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza di un gruppo. La FICOD definisce l'autorità competente rilevante e richiede al coordinatore (l'autorità di vigilanza di livello più elevato) di consultarla su determinate questioni di vigilanza. Tuttavia, le attuali disposizioni lasciano spazio a varie interpretazioni in merito all'identificazione delle autorità competenti rilevanti. Un'interpretazione ampia fa sì che il coordinatore sia tenuto a consultare un numero elevato di autorità a livello di conglomerato finanziario, il che potrebbe compromettere il coordinamento efficace ed efficiente del lavoro svolto dal "collegio" costituito da coordinatore e autorità competenti rilevanti.

Al fine di favorire un'ancora maggiore convergenza delle prassi di vigilanza, si prevede la possibilità che l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanino orientamenti. Questi ultimi dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della direttiva. A titolo di esempio, quando si valutano le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo concernenti numerose tipologie di rischi che si possono concretizzare in tutto il gruppo (rischio di tasso di interesse, rischio di mercato ecc.), tale valutazione dovrebbe integrare la vigilanza specifica, ad esempio, di esposizioni elevate,

come previsto nella direttiva sui requisiti patrimoniali. La proposta in esame è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà ed evidenzia il fatto che soltanto la legislazione dell'Unione europea può garantire che conglomerati finanziari operanti in più di uno Stato membro siano soggetti ai medesimi requisiti e alla medesima vigilanza.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 98/78/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, ovvero la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.

Emendamento

2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, ovvero la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare. ***Qualora le autorità non siano in grado di raggiungere un accordo, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o, se del caso, entrambe, procedono, per il tramite del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, all'arbitrato tra le autorità competenti e, ove necessario, alla composizione della controversia mediante una decisione vincolante.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.

Emendamento

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa ***oppure, qualora esistano azioni a voto plurimo, dei diritti di voto appartenenti agli azionisti.***

Motivazione

Talora possono esserci azioni a voto plurimo (azioni che danno diritto a più di un voto); in questi casi quello che conta non è la quota di capitale detenuta ma è la quota di voti – ossia il grado di controllo esercitato.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 13

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ***1° luglio 2011***.

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ***31 ottobre 2011***.

Motivazione

Il termine del 1° luglio 2011 è troppo breve per consentire l'applicazione a livello nazionale di una direttiva, vista la durata del processo di recepimento.

PROCEDURA

Titolo	Modifica delle direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario
Riferimenti	COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 7.9.2010
Relatore per parere Nomina	Sebastian Valentin Bodu 27.10.2010
Esame in commissione	27.1.2011
Approvazione	28.2.2011
Esito della votazione finale	+: 18 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Toine Manders